



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3869

Seduta del 17/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILIO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

"SI! LOMBARDIA - SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDIA": APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA DI RISTORO A FONDO PERDUTO PER MICROIMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA INDIVIDUALE COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MATTINZOLI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale

Paolo Mora

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che, tra l'altro, promuove, all'art. 136, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle microimprese, finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, a in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 che ha introdotto limitazioni allo svolgimento di alcune attività economiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 che introduce nuove limitazioni per diverse attività economiche in conseguenza all'incremento della curva dei contagi prevedendo ulteriori restrizioni;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'art. 3 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto", che introduce la possibilità dell'individuazione, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, delle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e di rischio alto, all'interno delle quali si applicano ulteriori restrizioni, tra cui limitazioni agli spostamenti, alle attività economiche e dei servizi alla persona fino alla data del 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che dispone l'applicazione al territorio della Lombardia delle misure più restrittive previste dal richiamato art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

VISTI:

- il Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (cd. Decreto Ristori), con cui, tra l'altro, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 afferenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, come individuati dai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del suddetto Decreto-Legge, laddove l'ammontare del loro fatturato e dei loro corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto Ristori 2) che modifica l'Allegato 1 del D.L. 137/2020 allargando ulteriormente la platea dei beneficiari fermo restando il requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sul mese di aprile 2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che, dalle “Indagini trimestrali” settoriali realizzate da Unioncamere Lombardia, relativamente al 2° trimestre 2020, in Lombardia, risultano:

- un calo di fatturato delle imprese del commercio al dettaglio, rispetto allo stesso trimestre del 2019, del 13,9% in media, che si aggiunge al calo del 7,2% del trimestre precedente e si distingue in un -4% per il commercio alimentare e -30% per il commercio non alimentare;
- un calo di fatturato delle imprese dei servizi alla persona, rispetto allo stesso trimestre del 2019, del 36,7%;

CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito delle previsioni dei Decreti Ristori sopra citati:

- alcune categorie di attività soggette alle restrizioni previste dalle misure di contenimento del contagio non sono ricomprese tra i codici ATECO ammissibili;
- per le categorie incluse il ristoro massimo concesso applicando il criterio del calo di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 non tiene conto delle attività stagionali e/o di quelle che per la l'organizzazione del lavoro non hanno un fatturato omogeneo a cadenza mensile e pertanto risultano escluse dal beneficio considerando il solo mese di aprile;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, che sia opportuno promuovere un intervento di sostegno e indennizzo alle imprese lombarde particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19 conseguentemente alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio, integrando gli interventi previsti nei citati Decreti Ristori;

RITENUTO in particolare di prevedere:

- la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse;
- l'individuazione, come platea di beneficiari, delle microimprese lombarde per le quali il contributo possa costituire un concreto sostegno per fronteggiare le difficoltà del momento;
- tra i requisiti di ammissibilità, un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare sul periodo di marzo-ottobre 2020, confrontato col rispettivo periodo marzo-ottobre 2019; tale requisito non è richiesto alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019;

VALUTATO di modulare il valore del contributo a fondo perduto tra 1.000,00 a 2.000,00 euro anche sulla base dei seguenti criteri:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- 1.000,00 euro per le microimprese che per la natura dell'attività svolta sopportano meno costi fissi grazie alla differente organizzazione aziendale riescono a limitare alcuni costi sulla base delle previsioni di minori entrate causate dalla riduzione del giro di affari;
 - 1.500,00 euro alle microimprese che hanno maggiori costi fissi di gestione legati all'affitto dei locali ovvero al leasing di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività principale dell'impresa pur svolgendo attività in misura limitata e in ragione di vincoli contrattuali tra privati oppure in particolari segmenti produttivi che stanno comportando una rilevante riduzione delle attività perché da svolgere in aree dedicate a manifestazioni ed eventi vietati;
 - 2.000,00 euro alle microimprese i cui codici Ateco non sono ricompresi nell'articolo 1 del DL ristori 1, anche alla luce delle modifiche apportate dal DL ristori 2 ovvero per attività che non hanno ricevuto alcun sussidio e sono state specificatamente limitate dalle ordinanze regionali finalizzate al contenimento del contagio ovvero, infine, che hanno fortemente subito l'impatto a catena delle limitazioni delle attività su specifici segmenti delle filiere e dei loro settori;

VALUTATA l'opportunità di intervenire nell'ambito della medesima misura oggetto del presente provvedimento con un'azione di sostegno e indennizzo tramite l'integrazione al reddito dei lavoratori autonomi con partite iva individuali attive non iscritti al Registro delle Imprese, che svolgono l'attività nei medesimi settori individuati dall'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare i criteri della misura "SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia: misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale, particolarmente colpiti dalla crisi da Covid-19" con una dotazione finanziaria complessiva di euro 54.500.000,00, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da realizzarsi attraverso due distinti Avvisi attuativi;

STABILITO che:

- per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore delle microimprese che saranno oggetto dell'Avviso 1:
 - è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 40.500.000,00; tale dotazione sarà ripartita in sette finestre come indicato nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in proporzione alla consistenza delle imprese



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- attive con le caratteristiche richieste per accedere al contributo;
 - le domande per accedere al contributo potranno essere presentate dal 23 novembre 2020 nelle sette finestre indicate nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno specificate nell'Avviso di successiva emanazione (Avviso 1); tutte le finestre si chiuderanno il 27 novembre all'orario indicato nell'Avviso 1 di successiva emanazione, salvo esaurimento delle dotazioni finanziarie;
 - il Dirigente Responsabile del Procedimento è ha facoltà, ove necessario, di prorogare con proprio provvedimento la chiusura dello sportello, nonché procedere con l'aggiornamento delle finestre di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva e non iscritti al Registro delle Imprese aventi sede in Lombardia che saranno oggetto dell'Avviso 2:
 - è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 14.000.000,00;
 - le domande per accedere al contributo potranno essere presentate da gennaio 2021 secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nell'Avviso 2 di successiva emanazione;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria complessiva per i contributi oggetto del presente provvedimento, pari a euro 54.500.000,00, trova copertura come di seguito indicato:

- per euro 40.500.000,00 sul capitolo 14.01.104.8347 dell'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- per euro 14.000.000,00 sul capitolo 14.01.104.8347 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

VISTO l'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO l'art. 78 del D.L. 18/2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti,» le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione,», riportando di fatto in vigore la soglia dei 150mila euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

STABILITO, pertanto, che ai fini dell'accesso ai contributi oggetto del presente provvedimento, che sono tutti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa";

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionali Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” che tra l’altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

CONSIDERATO che con l’Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, è stato aggiornato l’aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

DATO ATTO che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che ai fini dell’efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021- SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

STABILITO, pertanto, che:

- gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell’aiuto SA.58547, le concessioni relative all’Avviso 2 che sono successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell’attuale aiuto SA.57021-SA.58547), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;

STABILITO altresì che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, a titolo di abbattimento tassi a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe e dell'aiuto SA.58547, a seguito della proroga del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- sono concessi agli operatori economici che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- possono essere concessi alle microimprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

RITENUTO che nel caso in cui la concessione dei contributi (in particolare sull'Avviso 2) avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis»:

- gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis";
- gli operatori economici beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 15880;

STABILITO di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare i due Avvisi attuativi, gli atti contabili;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri della misura ""SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia: misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale, particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19"" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura "SI! Lombardia" pari a euro 54.500.000,00 troverà copertura tramite prelievo dal Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter d.l.18/2020, di cui al capitolo 20.01.110.14353 come di seguito indicato:
 - per euro 40.500.000,00, sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 14.000.000,00 sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021;
3. di stabilire che:
 - per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore delle microimprese che saranno oggetto dell'Avviso 1:
 - è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 40.500.000,00; tale dotazione sarà ripartita in sette finestre come indicato nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in proporzione alla consistenza delle imprese attive con le caratteristiche richieste per accedere al contributo;
 - le domande per accedere al contributo potranno essere presentate dal 23 novembre 2020 nelle sette finestre indicate nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno specificate nell'Avviso di successiva emanazione (Avviso 1); tutte le finestre si chiuderanno il 27 novembre all'orario indicato nell'Avviso 1 di successiva emanazione, salvo esaurimento delle dotazioni finanziarie;
 - il Dirigente Responsabile del Procedimento ha facoltà, ove necessario, di prorogare con proprio provvedimento la chiusura dello sportello, nonché procedere con l'aggiornamento delle finestre di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva e non iscritti al Registro delle Imprese aventi sede in Lombardia che saranno oggetto dell'Avviso 2:
 - è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 14.000.000,00;
 - le domande per accedere al contributo potranno essere presentate da



Regione Lombardia
LA GIUNTA

gennaio 2021 secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nell'Avviso 2 di successiva emanazione;

4. di dare atto che ai fini dell'accesso ai contributi oggetto del presente provvedimento, che sono tutti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 *"Testo unico sulla documentazione amministrativa"*;
5. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
6. di stabilire che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.58547), avverranno in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;
7. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:
 - l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in



Regione Lombardia
LA GIUNTA

-
- particolare i due Avvisi attuativi e gli atti contabili;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
 - la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge